

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G12322 del 02/09/2014

Proposta n. 13533 del 04/08/2014

Oggetto:

G.S.A. S.r.l., impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT) - Modifica non sostanziale, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per sostituzione del combustibile utilizzato dai generatori di vapore da BTZ a GPL - proroga termini determinazione n. G08821 del 18/06/2014

Oggetto: **G.S.A. S.r.l., impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT) - Modifica non sostanziale, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per sostituzione del combustibile utilizzato dai generatori di vapore da BTZ a GPL – proroga termini determinazione n. G08821 del 18/06/2014**

Gestore : G.S.A. S.r.l.
P.IVA e C.F. : 01496650563
Sede Legale ed Operativa : Via Monticelli snc – Loc. Gargarasse – 01033 Civita Castellana (VT)
Durata : 6 (sei) anni a partire dal 15/12/2009

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. : *“Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*;

PREMESSO che la società G.S.A. s.r.l. gestisce l'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT), in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n. B6404 del 15 dicembre 2009;

VISTA l'istanza della società G.S.A. s.r.l. del 13/05/2013, integrata con nota del 20/05/2013, con la quale è stata richiesta una modifica non sostanziale all'A.I.A. n.B6404/2009 e s.m.i., per le seguenti richieste:

- 1) sostituzione del combustibile utilizzato dai due generatori di vapore dell'impianto contrassegnati con le sigle E5 (produzione 3000 kg/h di vapore) ed E7 (produzione 5000 kg/h di vapore), da BTZ (olio combustibile grezzo a basso tenore di zolfo) a GPL (gas di petrolio liquefatto);
- 2) sostituzione della caldaia attualmente installata in impianto, cui corrisponde il punto di emissione E7, in dismissione temporanea, con una caldaia di uguale potenzialità, pari a 5000 kg/h di vapore, alimentata da un sottoprodotto e nello specifico biomassa (cippato);

CONSIDERATO che:

- la società ha giustificato la richiesta n.1 per il fatto che l'utilizzo di BTZ è vietato a partire dal 2015, sulla base della Direttiva 2008/50/CR del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, che ha trovato recepimento in Italia nel D.Lgs. 155 del 13/08/2010, modificato dal successivo D.Lgs. 250 del 24/12/2012;
- l'installazione della nuova caldaia a biomassa, di cui al punto 2., è in linea con le BAT di settore, per il fatto che consente di produrre vapore a servizio industriale attingendo da una fonte naturale rinnovabile;

- a seguito di tali note la società ha richiesto altresì una modifica dei limiti di emissione degli inquinanti (polveri, CO, NOx e SOx) riportati nella tabella di pag. 11 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. B6404/2009 e s.m.i., allegando i limiti previsti per impianti a focolare <50MWt per gli stessi parametri dal Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio di cui alla D.C.R. n.66 del 10/12/2009, che di seguito si riportano:

Inquinante	impianti a focolare nuovi		impianti a focolare esistenti		
	Combustibili liquidi e solidi *	Combustibili gassosi **	Focolari > 3 Mwt Combustibili liquidi e solidi *	Focolari ≤3 Mwt Combustibili liquidi e solidi *	Combustibili gassosi **
SO2	400	35	1700	400	35
NOX	200	200	250	300	200
POLVERI	50	5	50	50	5
CO	100	100	100	100	100
*	I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 3 % di Ossigeno libero nei fumi per i combustibili liquidi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi.				
**	I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 3 % di Ossigeno libero nei fumi. I limiti di SO2 e Polveri si intendono rispettati utilizzando gas naturale e GPL.				

- la Regione Lazio con nota prot. n.347763 del 17/06/2014, ha trasmesso ad ARPA Lazio sezione di Viterbo l'istanza presentata, *al fine di una valutazione tecnica della richiesta presentata, con particolare riferimento alla richiesta di modifica dei limiti di emissione in atmosfera riportati nella tabella di pag. 11 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. B6404/2009 e s.m.i. e se, a seguito delle modifiche richieste risulti necessaria una variazione dell'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto;*
- nella medesima nota la Regione Lazio ha richiesto alla società di integrare l'istanza con una *relazione tecnica asseverata attestante la non ricadenza della modifica proposta tra le fattispecie richiamate nell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;*

PRESO ATTO che

- la società con nota del 16/07/2014, acquisita al prot. n. 419249 del 21/07/2014, e trasmessa anche ad ARPA Lazio sezione di Viterbo, ha presentato una perizia tecnica, asseverata presso il tribunale di Viterbo in data 16/07/2014, dall' Ing. Lucio Pezza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Benevento n.271, da cui si specifica che:
 - la modifica richiesta riduce l'impatto ambientale in quanto comporta una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;
 - la quantità di rifiuti smaltiti e trattati in impianto non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato;
 - non comporta una modifica della potenzialità dell'impianto;
 - non comporta, infine, operazioni di gestione dei rifiuti qualitativamente diverse da quelle già previste dall'autorizzazione.
- alla medesima nota della società è allegata la seguente documentazione:
 - ✓ progetto per installazione di un deposito GPL da 12500 lt.
 - ✓ distinta tecnica della caldaia da 5 t/h di vapore alimentata da cippato vergine;
 - ✓ scheda tecnica bruciatore a GPL;
- ARPA Lazio non ha presentato, trascorsi oltre 30 giorni dall'invio della documentazione, alcuna osservazione su quanto trasmesso con nota prot. n.347763 del 17/06/2014;

CONSTATATO che:

- sulla base della Direttiva 2008/50/CR del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, che ha trovato recepimento in Italia nel D.Lgs. 155 del 13/08/2010, modificato dal successivo D.Lgs. 250 del 24/12/2012, è prevista la riduzione graduale dell'utilizzo del BTZ quale combustibile, fino al suo divieto;
- i limiti di emissione degli inquinanti (polveri, CO, NOx e SOx) richiesti dalla società in sostituzione di quelli riportati nella tabella di pag. 11 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. B6404/2009 e s.m.i., risultano conformi a quelli previsti per impianti a focolare <50MWt per gli stessi parametri dall'art. 6, punto 3) delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio di cui alla D.C.R. n.66 del 10/12/2009;

VISTA l'ulteriore istanza del 30/06/2014, acquisita al prot. n.379881 del 03/07/2014, pervenuta dalla società di proroga dei termini della Determinazione n.G08821 del 18/06/2014 dal titolo "G.S.A. S.r.l., impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT) - Modifica non sostanziale, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per incremento fino al 31/12/2014 dei quantitativi in ingresso all'impianto relativi al codice CER non pericoloso 190703" previsti per il 31/12/2014, fino al 18/06/2015, ovvero 1 anno dalla data della determinazione stessa;

CONSIDERATO che la società ha giustificato la richiesta in considerazione del fatto che, avendo acconsentito con la Determinazione n.G08821 del 18/06/2014 all'aumento del limite annuale da 78.000 a 85.800, entro il limite del 10%, lo stesso risulta applicabile se riferito ad un periodo di tempo superiore ai 6 mesi, data l'esistenza contestuale di un limite massimo giornaliero in ingresso per la tipologia di rifiuto fissato a 362 t/g e cioè il 10% in più di 330 t/g, come altresì stabilito dalla medesima determinazione;

CONSTATATO che

- le precedenti approvazioni temporali di incremento entro il 10% per il medesimo impianto e per il medesimo codice CER 190703, successivamente scadute e già espresse nel Decreto Commissariale n.14 del 18.04.2006, nella Determina n. A3767 del 27.10.2008, nel Nulla Osta prot. n.208184 del 19/10/2009, nel Nulla Osta prot. n.30408/D2/2W/01 del 05/02/2010 e nel Nulla Osta prot. n.11247/D2/2W/01 del 02/11/2010, hanno avuto tutte una durata di almeno un anno dalla data delle determinazioni/nulla osta stessi;
- quanto richiesto dalla società stante il termine indicato nella Determinazione n.G08821 del 18/06/2014, possa essere acconsentito avendo valutato che la scadenza fissata nella determinazione inferiore ai 6 mesi dalla data della stessa non consentirebbe di usufruire pienamente dell'incremento del 10% annuale approvato, stante il contestuale limite giornaliero;

ATTESO che tale aggiornamento della Determinazione n.G08821 del 18/06/2014 comporta l'estensione temporale delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. 239 del 17/04/2009;

VERIFICATO, quindi, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che le modifiche richieste non ricadono nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art.5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentate, ai sensi della D.G.R. n. 956/2009, come verificato dall'attestazione di versamento effettuata dalla Società in data 13/05/2014 e allegata all'istanza;

RITENUTO, pertanto,

- di poter assentire la richiesta della Società in questione in merito all'istanza di variante non sostanziale richiesta;
- di dover sostituire i limiti di emissione riportati nella tabella di pag. II dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 come già modificata con la Determinazione n.B1991 del 07/04/2010, con quelli previsti per impianti a focolare <50MWt alimentati a GPL di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio di cui alla D.C.R. n.66 del 10/12/2009;
- di poter assentire la richiesta di proroga della scadenza della Determinazione n.G08821 del 18/06/2014 sull'incremento entro il 10% dei quantitativi in ingresso all'impianto relativi al codice CER non pericoloso 190703, fino alla concorrenza di un anno dalla data della stessa;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. che nulla osta, a favore della G.S.A. S.r.l. - P.IVA e C.F. 01496650563, con sede legale in Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse - 01033 Civita Castellana (VT), e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, per la gestione dell'impianto sito in Civita Castellana (VT), Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse, alla variante non sostanziale della Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 e s.m.i., relativamente alle seguenti modifiche:
 - sostituzione del combustibile utilizzato dai due generatori di vapore dell'impianto contrassegnati con le sigle E5 (produzione 3000 kg/h di vapore) ed E7 (produzione 5000 kg/h di vapore), da BTZ (olio combustibile grezzo a basso tenore di zolfo) a GPL (gas di petrolio liquefatto);
 - sostituzione della caldaia attualmente installata in impianto, cui corrisponde il punto di emissione E7, in dismissione temporanea, con una caldaia di uguale potenzialità, pari a 5000 kg/h di vapore, alimentata da un sottoprodotto e nello specifico biomassa (cippato);
2. di sostituire i limiti di emissione delle caldaie per i punti di emissione E5 ed E7 di cui alla tabella di pag. II dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 come già modificata con la Determinazione n.B1991 del 07/04/2010, con i limiti previsti per impianti a focolare <50MWt alimentati a GPL, per gli stessi parametri, dall'art. 6, punto 3) delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio di cui alla D.C.R. n.66 del 10/12/2009, che di seguito si riportano:

Inquinante	impianti a focolare nuovi		impianti a focolare esistenti		
	Combustibili liquidi e solidi *	Combustibili gassosi **	Focolari > 3 Mwt Combustibili liquidi e solidi *	Focolari ≤3 Mwt Combustibili liquidi e solidi *	Combustibili gassosi **
SO ₂	400	35	1700	400	35
NO _X	200	200	250	300	200
POLVERI	50	5	50	50	5
CO	100	100	100	100	100
*	I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 3 % di Ossigeno libero nei fumi per i combustibili liquidi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi.				
**	I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 3 % di Ossigeno libero nei fumi. I limiti di SO ₂ e Polveri si intendono rispettati utilizzando gas naturale e GPL.				

3. di disporre che la società prima della messa in esercizio della nuova caldaia e del nuovo combustibile di cui ai punti 1. e 2. precedenti, dovrà trasmettere alla Regione Lazio e all'ARPA Lazio sezione di Viterbo, l'aggiornamento del Certificato di Protezione Incendi dell'impianto comprensivo della modifica richiesta;
4. di prorogare la data di scadenza della Determinazione n.G08821 del 18/06/2014 dal titolo "G.S.A. S.r.l., impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT) - Modifica non sostanziale, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per incremento fino al 31/12/2014 dei quantitativi in ingresso all'impianto relativi al codice CER non pericoloso 190703" fino al 18/06/2015,
5. la proroga di cui al punto 4. precedente è subordinata all'estensione temporale, ai sensi della D.G.R. 239 del 17/04/2009, e trasmissione alla Regione Lazio, entro 30 giorni dal presente provvedimento, dell'appendice alla polizza già prestata per l'impianto con copertura fino al 18/06/2015 (l'importo della garanzia non è riducibile in conseguenza di certificazione ambientale a seguito del D.Lgs. 205/2010 di modifica del D.Lgs. 152/2006), ferma restando la polizza già prestata a seguito della determinazione n.B6404/2009 e s.m.i., sulle garanzie finanziarie a copertura dei rischi connessi alle attività di cui trattasi, per una durata di 8 anni (6 anni di autorizzazione + 2 anni) a partire dal 15/12/2009. Nell'integrazione della polizza dovrà essere fatto esplicito riferimento alla Determinazione n.B6404/2009, nonché al presente atto;

Per quanto non modificato dal presente atto, resta fermo il rispetto di tutto quanto riportato nella Determinazione n.B6404 del 15/12/2009 e s.m.i.

L'Amministrazione regionale competente potrà apportare eventuali modifiche al presente atto, nonché alla Determinazione n.B6404 del 15/12/2009 e s.m.i., anche su indicazione di ARPA Lazio, in particolare relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il presente provvedimento sarà notificato alla G.S.A. S.r.l. dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive della Regione Lazio all'ARPA Lazio - sezione provinciale di Viterbo, alla Provincia di Viterbo ed al Comune di Civita Castellana (VT), all'ISPRA e all'Albo nazionale gestori ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Lo stesso dovrà essere conservato dalla Società congiuntamente alla Determinazione n. B6404 del 15 dicembre 2009 e s.m.i., della quale è parte integrante e sostanziale, ed esibito agli Organi di controllo a semplice richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(Arch. Manuela Manetti)